

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4253 del 11/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società RECYCLING MUD SRL con sede legale nel Comune di Ravenna - V. Faentina 32 - Pratica n. 180/2020 del Suap Comune Bondeno. Istanza relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE, proveniente dall'impianto ENOMONDO SRL, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99., nei terreni della Provincia di Ferrara. DINIEGO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4382 del 10/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica n. 18325/2020 RM

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società RECYCLING MUD SRL con sede legale nel Comune di Ravenna - V. Faentina 32 – Pratica n. 180/2020 del Suap Comune Bondeno. Istanza relativa all' Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE, proveniente dall'impianto ENOMONDO SRL, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99., nei terreni della Provincia di Ferrara. **DINIEGO**

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Bondeno in data 30.04.2020, trasmessa dal SUAP ad Arpae – SAC in data 6/05/2020, assunta al PG/2020/66136, dalla Società RECYCLING MUD SRL, nella persona di Carli Fabrizio in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ravenna, via Faentina 32, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Visti

Dlgs 99/1992 e smi;

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

D.M. 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 30 dicembre 2004, n. 2773 (di seguito nominata Direttiva regionale) recante “*primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*”;

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 285, di Rettifica alla D.G.R. n. 2773/2004;

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07 novembre 2005, n. 1801 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 13 marzo 2009, n. 297 “Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 20 marzo 2019, n. 326 “Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione”;

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 21/12/2005, n. 40 “Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia – Romagna”;

Regolamento Regionale Emilia-Romagna n.3 del 15 dicembre 2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-4907 del 25.10.2019 , rilasciata da ARPAE SAC Modena alla società ENOMONDO SRL, riguardante “*installazione per il trattamento biologico*”

rifiuti speciali non pericolosi e reflui zootecnici, sito in via Corticella, 21 in Comune di Spilamberto (Mo)";

Preso atto che le attività autorizzate con atto DET-AMB-4907 del 25.10.2019 richiamato sopra riguardano:

- il **trattamento biologico** (operazione di recupero R3 di cui allegato C, parte IV del DLGS 152/2006) dei rifiuti prodotti da attività agro-industriali (fanghi o scarti agro-industriali EER 02 xx xx), elencati nella lista "positiva" di cui alla tabella 1 della DGR 1801 del 7.11.2005 (punto D.2.8.16 dell'atto DET-AMB-4907 del 25.10.2019), mediante digestione anaerobica con recupero di energia (operazione di recupero R1 di cui allegato C, parte IV del DLGS 152/2006);
- lo **stoccaggio** (operazione di messa in riserva R13 di cui allegato C, parte IV del DLGS 152/2006) del digestato di cui al EER 190606 e dei rifiuti (disidratati), provenienti dalla digestione anaerobica illustrata sopra, classificati con il codice prevalente EER 02 xx xx , per un quantitativo massimo istantaneo pari a **2.500 tonnellate**;

Preso atto, altresì, che:

- la società RECYCLING MUD chiede l'utilizzo agronomico dei fanghi, provenienti dalle operazioni di messa in riserva dell'impianto di ENOMONDO , autorizzato con atto DET-AMB- 4907 del 25.10.2019, costituiti esclusivamente dai rifiuti (disidratati) proveniente dal trattamento biologico (digestione anaerobica) dei **fanghi e scarti agro-industriali** previsti nella lista "positiva" di tabella 1 della DGR 1801 del 7.11.2005 (famiglia di rifiuti di cui alla

voce EER 02 xx xx), conferiti da terzi all'impianto autorizzato, sito in via Corticella, 21 in Comune di Spilamberto (Mo);

- il rifiuto disidratato citato sopra, dovrebbe essere classificato con il codice “*prevalente*” EER 02 xx xx dei rifiuti conferiti all'impianto di trattamento biologico (biodigestore), così come previsto al punto D.2.8.5.lett. b) dell'atto DET-AMB- 4907 del 25.10.2019 richiamato sopra;
- la ditta ENOMONDO ha effettuato le analisi con frequenza trimestrale , su un campione rappresentativo in uscita dalla fase della disidratazione meccanica , intesa come caratterizzazione preventiva dei fanghi;
- il rifiuto in uscita dalla disidratazione meccanica viene classificato con il codice “*prevalente*” **EER 02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti provenienti dalla preparazione e trasformazione di carne, pesce, ed altri alimenti di origine animale;**
- è stata allegata all'istanza la dichiarazione di messa in disponibilità dello stoccaggio, così come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di ENOMONDO SRL;
- la ditta RECYCLING MUD chiede l'inserimento dei terreni in conduzione alle seguenti aziende agricole: Bizzi Elisabetta; Borghi Ferdinando; Borghi Raffaele; Dall'Olio Giuseppe; Dall'Olio Massimo; Golinelli Giovanni; Guandalini Giuseppe; Grossi Marco; Perboni Michele; Tosi Paola; Zerbini Roberto;
- nella dichiarazione di disponibilità dei terreni dell'Azienda Guandalini Giuseppe non è stato riportato il terreno fg.59, mp 73 di proprietà della stessa;

Viste le note della ditta RECYCLING MUD in data 6/08/2020, assunte al PG/2020/113640 e PG/2020/113642, con le quali si trasmette ulteriore documentazione, ad integrazione dell'istanza in oggetto, relativa alla caratterizzazione preventiva effettuato da ENOMONDO sui fanghi conferiti presso l'impianto ed il verbale di chiusura del lotto di stoccaggio, ai fini del campionamento dei fanghi stoccati;

Considerato che:

- i rifiuti (disidratati) oggetto dell'istanza, provenienti dal trattamento biologico dei fanghi e scarti agro-industriali della lista "positiva" di tabella 1 della DGR 1801 del 7.11.2005, possono rientrare nel campo di applicazione del Dlgs 99/1992, così come previsto al punto D.2.8.5.lett. b) dell'atto DET-AMB- 4907 del 25.10.2019 richiamato sopra, purché i rifiuti della lista "positiva" di tabella 1 della DGR 1801 del 7.11.2005, conferiti all'impianto di ENOMONDO SRL, vengano sottoposti a "*caratterizzazione preventiva*" secondo il protocollo analitico e frequenze previste dalla D.G.R. 2773/2004, modificata dalla DGR 285/2005 ed integrata dalla D.G.R. 326/2019;
- infatti, deve essere il **produttore dei fanghi di depurazione ad eseguire le analisi richieste per la caratterizzazione preventiva**, così come stabilito al paragrafo XVIII della DGR 285/2005, secondo le modalità previste in allegato 4 del medesimo decreto (integrato dalla DGR 326/2019);
- la ditta ENOMONDO ha effettuato la "caratterizzazione preventiva" sul fango disidratato, a valle del sistema di trattamento dei rifiuti conferiti all'impianto di ENOMONDO, contrariamente a quanto previsto al paragrafo XVIII della DGR 285/2005.

- ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso agronomico dei fanghi, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 99/1992, l'istanza doveva essere pertanto integrata con la documentazione relativa alle singole tipologie di fanghi conferiti presso l'impianto di ENOMONDO, secondo quanto riportato al punto 1.1 dell'allegato 6 della DGR 285/2005, comprensiva delle analisi da riferirsi ad un arco temporale di almeno 6 mesi ed in un numero coerente con il protocollo indicato nella tabella 1, allegato 4 della DGR 285/2005, così come modificata ed integrata dalla DGR 326/2019 ;
- la documentazione integrativa inviata dalla ditta in data 6/08/2020, con le note PG/2020/113640 e PG/2020/113642 richiamate sopra, non risulta esaustiva ai fini della "caratterizzazione preventiva" dei rifiuti conferiti presso l'impianto, trattandosi di "procedure di omologa" per il conferimento all'impianto di recupero dei rifiuti, che non coincidono con la documentazione richiesta per la caratterizzazione preventiva illustrata sopra;

Vista la nota del responsabile del procedimento , PG/2020/115157 del 7/08/2020, di proposta di preavviso di diniego al SUAP del Comune di Bondeno, con la quale si chiede alla ditta di inviare le proprie osservazioni, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis) della L. 241/1990 e s.m.i, in risposta ai seguenti punti:

- dovrà essere presentata la documentazione completa relativa alla caratterizzazione preventiva dei fanghi conferiti presso l'impianto di ENOMONDO SRL, sulla base di quanto previsto dalla DGR 2773/2004 e s.m.i;
- aggiornamento della dichiarazione di disponibilità dei terreni di Guandalini Giuseppe con l'inserimento del fg. 59, mp 73;

Vista la nota del SUAP di Bondeno del 11.08.2020, assunta al PG/2020/119268 del 18/08/2020, con la quale viene comunicato alla ditta il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis) della L. 241/1990 e smi;

Vista la nota della ditta del 21 agosto 2020, assunta al PG/2020/120772, con la quale si trasmettono le osservazioni richieste da questa Agenzia con nota PG/2020/115157 del 7/08/2020 e trasmesse dal SUAP di Bondeno alla società RECYCLING MUD con la nota di cui sopra;

Preso atto che:

- la ditta dichiara nelle osservazioni, trasmesse con nota del 21 agosto 2020 richiamata sopra (assunta al PG/2020/120772), che i rifiuti conferiti presso l'impianto di ENOMONDO sono esclusivamente di origine agro-alimentare e solo allo stato liquido e come tali non possono essere utilizzati direttamente in agricoltura;
- la ditta osserva che i rifiuti conferiti presso l'impianto non sono ritenuti fanghi in senso stretto, ma classificati come tali avendo a disposizione un ventaglio ristretto nell'Elenco Europeo dei Rifiuti e ritiene non pertinente la richiesta di eseguire su tali reflui/rifiuti la caratterizzazione preventiva, così come prevista dalla tabella 1, allegato 4 della DGR 285/2005 e smi;

Visto l'art. 52, comma 2 bis della Legge 134/2012, di conversione del D.L. n. 82/2012, che introduce per la prima volta la definizione di digestato - non rifiuto (sottoprodotto), che deve essere ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine

vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro e utilizzato ai fini agronomici;

Visto il Regolamento Regionale Emilia-Romagna n.3 del 15 dicembre 2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con il quale si disciplina l'utilizzo agronomico del digestato – non rifiuto di cui sopra (sottoprodotto);

Visto l'art. 183, comma 1 lettera ff) del DLgs 152/2006 e smi relativo alla nozione di "*digestato di qualità*": "*prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*";

Considerato che:

- l'impianto di biodigestione della Società ENOMONDO Srl in comune di Spilamberto (Mo), risulta autorizzato in AIA ad un'attività di recupero R3 (trattamento biologico) ed R1 (recupero di energia), ai sensi della parte IV in materia di rifiuti;
- i rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti organici (biodigestore) sono, di norma, da classificare come "digestato da rifiuto" (es. EER 19 06 06), trattandosi di impianto autorizzato al trattamento di rifiuti;
- il decreto ministeriale relativo all'utilizzo agronomico del "*digestato di qualità*", ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, deve essere ancora

emanato, pertanto non è acconsentito l'utilizzo (diretto) in agricoltura del materiale che rientra in tale tipologia;

- l'autorizzazione, di cui all'atto rilasciato da ARPAE SAC Modena DET-AMB-4907 del 25.10.2019, prevede la possibilità di utilizzare ai fini agronomici i rifiuti trattati nell'impianto della società ENOMONDO SRL, trattandosi di rifiuti della "lista positiva" di cui alla tabella di tabella 1 della DGR 1801 del 7.11.2005 (famiglia di rifiuti di cui alla voce EER 02 xx xx, che ricomprende sia i fanghi, sia gli scarti agro-alimentari), purché conformi alla disciplina di cui alla DGR 2773/2004 e smi, che prevede l'esecuzione della caratterizzazione preventiva sui singoli fanghi conferiti all'impianto, così come stabilito al paragrafo XVIII della DGR 285/2005, secondo le modalità previste in allegato 4 del medesimo decreto (integrato dalla DGR 326/2019);
- la società ENOMONDO SRL, in qualità di "nuovo" produttore di rifiuti, ha classificato come **fango**, il rifiuto in uscita dalla disidratazione meccanica con il codice "*prevalente*" **EER 02 02 04** *fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti provenienti dalla preparazione e trasformazione di carne, pesce, ed altri alimenti di origine animale*, si presume con l'intenzione di rientrare nel campo di applicazione del DLgs 99/1992;
- la ditta non ha ottemperato alle richieste di questo Servizio relativamente alla "*caratterizzazione preventiva*" dei rifiuti conferiti all'impianto, nel rispetto del DLgs 99/1992 e delle direttive regionali richiamate sopra;

Ritenuto che le informazioni richieste alla Società RECYCLING MUD, ai fini della "*caratterizzazione preventiva*" dei rifiuti conferiti all'impianto della ditta ENOMONDO SRL in

Comune di Spilamberto, rientri tra la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, così come stabilito al punto 1.1 dell'allegato 6 della DGR 285/2005 ed illustrato sopra;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Visto l'art. 4 del D.P.R. N. 59/2013 in cui si stabilisce che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a **90 giorni**, salvo i termini di sospensione previsti all'art. 103 del DL 18/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27 del 24/04/2020, come prorogato dall'art. 37, co. 1 del DL n. 23 del 8/04/2020;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover diniegare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- con D.D.G. n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
- con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Rifiuti Dr.ssa Rosalba Martino;

D I S P O N E

Il **diniego** dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per l'esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica dei fanghi dell'industria agro-alimentare di cui all'art. 9 del Dlgs 99/1992 sui terreni della Provincia di Ferrara, provenienti dall'impianto della Società ENOMONDO Srl in Comune di Spilamberto (Mo).

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Suap Comune Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione ad ARPAE Ferrara e ARPAE Modena.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP/SUEI.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
D.rssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.